

Proposta di legge di iniziativa popolare
**RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEI GEOMETRI, DEI PERITI
AGRARI E DEI PERITI INDUSTRIALI, E ISTITUZIONE DELL'ORDINE DEI
TECNOLOGI IN INGEGNERIA**

Art. 1

(Istituzione dell'Ordine dei Tecnologi in Ingegneria)

L'art. del D.P.R. 328/01 è sostituito dal seguente:

E' istituito l'ordine dei **tecnologi in ingegneria**.

Il titolo di **tecnologo in ingegneria**, abbreviato "**tec. ing.**", spetta esclusivamente agli iscritti nel relativo albo professionale.

Art. 2

(Albo professionale dei Tecnologi in Ingegneria)

L'iscrizione all'albo dei tecnologi in ingegneria è riservata a coloro in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) Possesso dei requisiti di cui alle leggi e ai regolamenti previgenti per le professioni di geometra, di perito agrario e di perito industriale.
- b) Una delle lauree in materia tecnica prevista dall'art. 48 del D.P.R. 328/01, sei mesi di praticantato e superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione.

Art. 3

(Riforma professionale dei Geometri, dei Periti Agrari e dei Periti Industriali)

- 1) I collegi provinciali dei geometri, dei periti agrari e dei periti industriali assumono la denominazione di **Ordine dei tecnologi in ingegneria** e vengono unificati su base provinciale con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
- 2) Gli iscritti all'albo professionale dei geometri, dei periti agrari e dei periti industriali alla data di entrata in vigore della presente legge, acquistano la nuova denominazione di "tecnologi in ingegneria" con il numero di iscrizione attribuitogli dal Presidente o dal Commissario Straordinario dell'Ordine neocostituito e col diritto di mantenere la medesima anzianità di iscrizione all'albo professionale nel frattempo maturata nel Collegio di provenienza.
- 3) Agli iscritti nell'albo dei tecnologi in ingegneria è rilasciato, dall'Ordine provinciale, un attestato di iscrizione, un timbro professionale ed una tessera di identificazione sui quali, oltre al nome e cognome, viene indicato il numero e il settore o i settori di appartenenza dell'albo professionale, di cui alla presente legge.
- 4) Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei geometri, dei periti agrari e periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge.
- 5) I praticanti iscritti nel relativo Registro dei collegi e coloro i quali hanno maturato i requisiti per l'ammissione agli esami di abilitazione alla libera professione di geometra, di perito agrario e di perito industriale, vengono ammessi, rispettivamente, nel Registro dei praticanti e agli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di tecnologo in ingegneria.

Art. 4

(Settori dell'albo professionale dei Tecnologi in Ingegneria)

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli tecnologi in ingegneria sono istituiti i seguenti settori:
 - a) edilizia, agrimensura e territorio;
 - b) termologia e meccanica;
 - c) sistemi elettrici ed elettronici;
 - d) alimentare e chimica;
 - e) prevenzione e sicurezza ambientale e lavorativa;

- f) geotecnica;
- g) dell'informazione.

2. Agli iscritti nell'albo professionale dell'ordine degli tecnologi in ingegneria spettano i seguenti titoli professionali:

- a) agli iscritti al settore edilizia, agrimensura e territorio, spetta il titolo di tecnologo in ingegneria dell'edilizia, dell'agrimensura e il territorio;
- b) agli iscritti al settore termologia e meccanica, spetta il titolo di tecnologo in ingegneria per la termologia e la meccanica;
- c) agli iscritti al settore sistemi elettrici ed elettronici, spetta il titolo di tecnologo in ingegneria per i sistemi elettrici ed elettronici;
- d) agli iscritti al settore alimentare e chimica, spetta il titolo di tecnologo in ingegneria alimentare e chimica;
- e) agli iscritti al settore prevenzione e sicurezza ambientale e lavorativa, spetta il titolo di tecnologo in ingegneria della prevenzione e sicurezza ambientale e lavorativa;
- f) agli iscritti al settore geotecnica, spetta il titolo di tecnologo in ingegneria geotecnica;
- g) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di tecnologo in ingegneria dell'informazione.

3. Il professionista iscritto in un settore non può, esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.

Art. 5

(Oggetto dell'attività professionale dei Tecnologi in Ingegneria)

Formano oggetto dell'attività professionale dei tecnologi in ingegneria le competenze attribuite ai geometri, ai periti agrari e ai periti industriali dai rispettivi regolamenti previgenti.

In particolare:

a) per il settore "edilizia, agrimensura e territorio":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte alla progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
- 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate e senza il pregiudizio di quanto disposto da speciali norme legislative;
- 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;
- 4) progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
- 5) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolture, delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo rurale, della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio;
- 6) la direzione degli uffici tecnici comunali e comprensoriali, limitatamente all'area di competenza, nei centri ove la popolazione complessiva, all'atto dell'incarico, sia non superiore a 30000 abitanti.

b) per il settore "termologia e meccanica":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte alla progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di costruzioni metalliche, fondazioni comprese, macchine, impianti meccanici e termotecnici, comprese le opere pubbliche;
- 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti le costruzioni metalliche, fondazioni

comprese, macchine, impianti meccanici e termotecnici;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

4) la ricostruzione dinamica analitica, la valutazione e la stima dei danni dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e di altri mezzi per conto di enti pubblici, privati e autorità giudiziaria senza il pregiudizio di quanto disposto da speciali norme legislative;

5) la direzione degli uffici tecnici comunali e comprensoriali, limitatamente all'area di competenza, nei centri ove la popolazione complessiva, all'atto dell'incarico, sia non superiore a 30000 abitanti.

c) per il settore "sistemi elettrici ed elettronici":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte alla progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di centrali, stazioni, cabine, impianti, costruzioni di sistemi elettrici ed elettronici a qualsiasi tensione di esercizio;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di centrali, stazioni, cabine, impianti, costruzioni di sistemi elettrici ed elettronici a qualsiasi tensione di esercizio, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

4) la direzione degli uffici tecnici comunali e comprensoriali, limitatamente all'area di competenza, nei centri ove la popolazione complessiva, all'atto dell'incarico, sia non superiore a 30000 abitanti.

d) per il settore "alimentare e chimica":

1) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);

2) direzione di laboratori chimici la cui attività consiste nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);

c) consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla produzione di attività industriali chimiche e merceologiche;

3) inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere;

4) consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità aziendali per gli aspetti chimici nonché il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminarne i difetti;

5) assunzione della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc;

6) trattamenti di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con Ministro della sanità, del 5 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 1967;

7) consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, e decreto ministeriale 25 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;

8) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti chimici;

9) misure e valutazioni di ogni forma di inquinamento ambientale;

10) accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici;

11) rilascio di certificato di non pericolosità per le navi;

12) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali.

e) per il settore "prevenzione e sicurezza ambientale e lavorativa":

- 1) le attività connesse all'attuazione della prevenzione e delle misure di sicurezza di ogni genere e per qualsiasi finalità sui luoghi di lavoro, anche temporaneo o mobile e negli ambienti abitativi;
- 2) le attività connesse alla prevenzione e alla tutela dell'ambiente da fonti di inquinamento di qualsiasi genere;
- 3) la progettazione, la direzione e il collaudo delle valutazioni di impatto ambientale per ogni tipo di territorio;
- 4) il rilievo strumentale, il rapporto e le attestazioni relativi alle entità inquinanti che si manifestino in qualsiasi forma sia nell'ambiente esterno che in quello lavorativo o abitativo;
- 5) le funzioni direttive, esecutive e di vigilanza inerenti la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro per le amministrazioni pubbliche o private.

f) per il settore "geotecnica":

- 1) il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche di base anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);
- 2) il rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione della pericolosità geologica e ambientale ai fini della mitigazione dei rischi, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
- 3) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici finalizzate alla redazione della relazione tecnico geologica;
- 4) il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese quelle idriche;
- 5) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali limitatamente agli aspetti geologici;
- 6) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
- 7) gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) limitatamente agli aspetti geologici;
- 8) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteorologici caratterizzanti e la dinamica dei litorali;
- 9) le analisi dei materiali geologici;
- 10) le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa rappresentazione cartografica;
- 11) la funzione di Direttore responsabile nelle attività estrattive con meno di 300 addetti;
- 12) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche.

g) per il settore "dell'informazione":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte alla progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
- 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;
- 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.
- 4) la direzione degli uffici tecnici comunali e comprensoriali, limitatamente all'area di competenza, nei centri ove la popolazione complessiva, all'atto dell'incarico, sia non superiore a 30000 abitanti.

Art. 6

(Iscrizione all'albo dei Tecnologi con titolo di Diploma)

1. L'iscrizione nell'albo professionale dei tecnologi in ingegneria in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 2, comma a) e' subordinato al possesso di uno dei seguenti diplomi:

a) per il settore "edilizia, agrimensura e territorio":

- 1) diploma di geometra;
- 2) diploma di perito agrario;
- 3) diploma di perito industriale per l'edilizia;
- 4) diploma di perito industriale per l'industria mineraria.

b) per il settore "termologia e meccanica":

- 1) diploma di perito industriale per le arti fotografiche congiunto al diploma di corso di formazione tecnica superiore in ambito affine di almeno due anni;
- 2) diploma di perito industriale per le arti grafiche congiunto al diploma di corso di formazione tecnica superiore in ambito affine di almeno due anni;
- 3) diploma di perito industriale per la chimica alimentare;
- 4) diploma di perito industriale per la chimica conciararia;
- 5) diploma di perito industriale per la chimica industriale;
- 6) diploma di perito industriale per la chimica nucleare;
- 7) diploma di perito industriale per la chimica tintoria;
- 8) diploma di perito industriale per le costruzioni aeronautiche;
- 9) diploma di perito industriale per la cronometria;
- 10) diploma di perito industriale per l'elettronica industriale;
- 11) diploma di perito industriale per l'elettrotecnica;
- 12) diploma di perito industriale per l'energia nucleare;
- 13) diploma di perito industriale per la fisica industriale;
- 14) diploma di perito industriale per l'industria alimentare;
- 15) diploma di perito industriale per l'industria cartaria congiunto al diploma di corso di formazione tecnica superiore in ambito affine di almeno due anni;
- 16) diploma di perito industriale per l'industria mineraria;
- 17) diploma di perito industriale per l'industria navalmeccanica;
- 18) diploma di perito industriale per l'industria ottica congiunto al diploma di corso di formazione tecnica superiore in ambito affine di almeno due anni;
- 19) diploma di perito industriale per l'industria tessile;
- 20) diploma di perito industriale per l'industria tintoria;
- 21) diploma di perito industriale per le industrie cerealicole;
- 22) diploma di perito industriale per le industrie metalmeccaniche;
- 23) diploma di perito industriale per le materie plastiche;
- 24) diploma di perito industriale per la meccanica;
- 25) diploma di perito industriale per le tecnologie alimentari;
- 26) diploma di perito industriale per la termotecnica;
- 27) diploma di perito industriale meccanici elettricisti.

c) per il settore "sistemi elettrici ed elettronici":

- 1) diploma di perito industriale per la chimica nucleare;
- 2) diploma di perito industriale per le costruzioni aeronautiche;
- 3) diploma di perito industriale per la cronometria congiunto al diploma di corso di formazione tecnica superiore in ambito affine di almeno due anni;
- 4) diploma di perito industriale per l'elettronica e le telecomunicazioni;
- 5) diploma di perito industriale per l'elettronica industriale;
- 6) diploma di perito industriale per l'elettrotecnica;
- 7) diploma di perito industriale per l'elettrotecnica e le automazioni;
- 8) diploma di perito industriale per l'energia nucleare;
- 9) diploma di perito industriale per la fisica industriale;

- 10) diploma di perito industriale per l'industria cartaria congiunto al diploma di corso di formazione tecnica superiore in ambito affine di almeno due anni;
- 11) diploma di perito industriale per l'industria navalmeccanica;
- 12) diploma di perito industriale per l'industria ottica;
- 13) diploma di perito industriale per le industrie cerealicole congiunto al diploma di corso di formazione tecnica superiore in ambito affine di almeno due anni;
- 14) diploma di perito industriale per le industrie metalmeccaniche;
- 15) diploma di perito industriale per l'informatica;
- 16) diploma di perito industriale per le materie plastiche congiunto al diploma di corso di formazione tecnica superiore in ambito affine di almeno due anni;
- 17) diploma di perito industriale per la meccanica;
- 18) diploma di perito industriale per la radiotecnica;
- 19) diploma di perito industriale per le telecomunicazioni;
- 20) diploma di perito industriale per la termotecnica;
- 21) diploma di perito industriale meccanici elettricisti.

d) per il settore "alimentare e chimica":

- 1) diploma di perito agrario congiunto al diploma di corso di formazione tecnica superiore in ambito affine di almeno due anni;
- 2) diploma di perito industriale per il disegno di tessuti;
- 3) diploma di perito industriale per la chimica conciaria;
- 4) diploma di perito industriale per la chimica industriale;
- 5) diploma di perito industriale per la chimica nucleare;
- 6) diploma di perito industriale per la chimica alimentare;
- 7) diploma di perito industriale per la chimica tintoria;
- 8) diploma di perito industriale chimico;
- 9) diploma di perito industriale per l'industria alimentare;
- 10) diploma di perito industriale per le industrie cerealicole;
- 11) diploma di perito industriale per l'industria tessile;
- 12) diploma di perito industriale per la maglieria;
- 13) diploma di perito industriale per le tecnologie alimentari.

e) per il settore "prevenzione e sicurezza ambientale e lavorativa":

- 1) uno dei diplomi previsti per l'accesso ad almeno un settore dell'Albo professionale dei Tecnologi in Ingegneria e 10 anni di esperienza formativa, purché compiutamente documentata nel settore.

f) per il settore "geotecnica":

- 1) diploma di perito industriale per l'industria mineraria.

g) per il settore "dell'informazione":

- 1) diploma di perito industriale per l'elettrotecnica e le automazioni;
- 2) diploma di perito industriale per l'elettronica e le telecomunicazioni;
- 3) diploma di perito industriale per l'informatica;
- 4) diploma di perito industriale per la radiotecnica;
- 5) diploma di perito industriale per le telecomunicazioni;
- 6) diploma di perito industriale per l'elettronica industriale congiunto al diploma di corso di formazione tecnica superiore in ambito affine di almeno due anni;
- 7) diploma di perito industriale per l'elettrotecnica congiunto al diploma di corso di formazione tecnica superiore in ambito affine di almeno due anni;

2. I geometri, i periti agrari ed i periti industriali in possesso di uno dei prescritti titoli che, alla data di entrata in vigore della presente legge erano iscritti nel relativo albo ed esercitavano in uno o più dei sopra elencati settori ad essi attribuiti secondo i termini eventualmente precisati, possono optare per l'iscrizione negli stessi settori. E' comunque esclusa la possibilità di optare per un settore diverso non comprendente almeno il diploma posseduto secondo la elencazione di cui al comma 2.

3. I geometri, i periti agrari ed i periti industriali in possesso di abilitazione all'esercizio della libera professione di tecnologo in ingegneria che intendano esercitare in uno o più dei sopra elencati settori ad essi attribuiti, possono chiedere di essere ammessi all'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione per quel settore senza la necessità di doversi sottoporre alle procedura di praticantato o di una delle altre forme equivalenti. E' comunque esclusa la possibilità di richiesta per un settore diverso non comprendente il diploma posseduto secondo la elencazione di cui al comma 2.

Art. 7

(Iscrizione all'albo dei Tecnologi con titolo di Laurea o equipollente)

1. L'iscrizione nell'albo professionale dei tecnologi in ingegneria in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 2, comma b) e' subordinato al possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) per il settore "edilizia, agrimensura e territorio":

- 1) classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
- 2) classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;

b) per il settore "termologia e meccanica":

- 1) classe 10 - Ingegneria industriale;
- 2) classe X - Fisica.

c) per il settore "sistemi elettrici ed elettronici":

- 1) classe 10 - Ingegneria industriale;
- 2) classe X - Fisica

d) per il settore "alimentare e chimica":

- 1) classe 21 - Scienze e tecnologie chimiche;
- 2) classe 10 - Ingegneria industriale;
- 3) classe 24 - Scienze e tecnologie farmaceutiche.
- 4) classe X - Scienze biologiche.

e) per il settore "prevenzione e sicurezza ambientale e lavorativa":

- 1) una delle lauree previste per l'accesso ad almeno un settore dell'Albo professionale dei Tecnologi in Ingegneria e sei anni di esperienza formativa, purché documentata nel settore;
- 2) classe - Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

f) per il settore "geotecnica":

- 1) classe 16 - Scienze della terra;
- 2) classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
- 3) classe 8 - Ingegneria civile e ambientale.

g) per il settore "dell'informazione":

- 1) classe 9 - Ingegneria dell'informazione;
- 2) classe 10 - Ingegneria industriale;
- 3) classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche.

2. I titolari di Diploma di Scuola diretta a fini speciali e di Diploma Universitario rilasciato da Università o altri organismi riconosciuti del territorio comunitario, possono rivolgere istanza al

Consiglio Nazionale dei Tecnologi in Ingegneria per valutare il titolo posseduto al fine di ritenerlo equipollente alla Laurea per l'iscrizione nel relativo settore o ad esso giudicato affine.

Art. 8

(Esame di abilitazione all'esercizio della libera professione)

1. L'esame di Abilitazione e' articolato nelle seguenti prove:

- a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale e' richiesta l'iscrizione;
- b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti il diploma o la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

2. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione l'esame di Abilitazione e' articolato nelle seguenti prove:

- a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale e' richiesta l'iscrizione;
- b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale e' richiesta l'iscrizione.

Art. 9

(Norme transitorie e finali)

1. La sezione B degli Ordini degli Architetti, dei Biologi, dei Chimici, dei Geologi e degli Ingegneri, prevista dal D.P.R. 328/01 è abolita e i relativi iscritti vengono fatti transitare, a cura dei Presidenti dei relativi Ordini professionali, nei corrispondenti settori dell'albo professionale dei tecnologi in ingegneria.

2. I diplomati Geometri, Periti Agrari e Periti Industriali conservano il diritto illimitato a conseguire l'abilitazione all'esercizio della libera professione di tecnologo in ingegneria, secondo le disposizioni dei relativi ordinamenti e di quelle contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di attuazione da emanarsi entro sei mesi.

3. I diplomati di Istituto Tecnico Nautico, Istituto Tecnico Aeronautico, i diplomati quinquennali di Istituto Professionale per l'Agricoltura, Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato - il cui titolo non è equipollente, ai fini dell'esercizio della libera professione, ad alcuno dei diplomi di Geometra, Perito Agrario e Perito Industriale – entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono presentare istanza di partecipazione agli esami di Stato ad un Istituto Tecnico con corso di studi corrispondente all'indirizzo del diploma posseduto. A detti soggetti, qualora superino con esito favorevole le prove previste, viene rilasciato il diploma valido per l'accesso al Registro dei Praticanti dell'Ordine dei Tecnologi in Ingegneria.

4. Il Ministero dell'Istruzione può indire sessioni speciali per gli esami di Stato di cui al comma precedente, comprendenti prove finalizzate all'accertamento dei requisiti specifici di soggetti già in possesso di titoli di studio.

5 Tutte le norme in contrasto con la presente legge, sono abrogate o adeguate alla stessa.